

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE NOB

L'anno 2026 in questo giorno 24 del mese di giugno alle ore 21.00, in Larciano (PT) presso la sede sociale in Via Bussoli n. 319 si è tenuta l'assemblea dei soci dell'Associazione NOB.

Risultano presenti in proprio e per delega i soci risultanti dall'elenco allegato sotto la lettera "A" al presente verbale.

Assume la presidenza dell'assemblea a norma di statuto il Presidente Sig. Nicola Venturini e chiama a fungere da segretario la Sig.ra Michela Vanghetti.

Il Presidente, constatata e fatta constatare l'identità dei presenti e la validità delle deleghe, dichiara l'odierna assemblea aperta e atta a deliberare sul seguente argomento posto all'O.d.G.:

1) modifiche allo statuto dell'Associazione NOB resesi necessarie a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore").

Passando allo svolgimento del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra e commenta le modifiche apportate al vigente statuto rispondendo via via alle richieste di chiarimenti poste da parte dei soci presenti e procede alla lettura integrale del nuovo statuto.

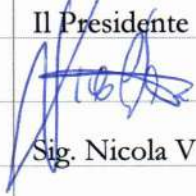
Al termine viene posto all'approvazione dell'assemblea, la quale all'unanimità

DELIBERA

di approvare tutte le modifiche al vigente statuto e di adottare quindi quale nuovo statuto dell'Associazione NOB il presente che, previa sottoscrizione da parte dei presenti in segno di piena approvazione, si allega sotto la lettera "B".

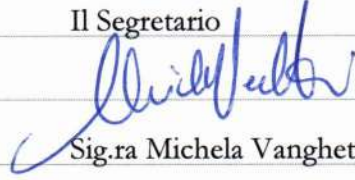
Alle ore 23.00 esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Il Presidente



Sig. Nicola Venturini

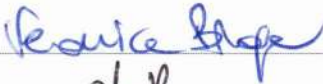
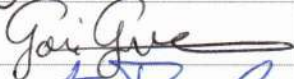
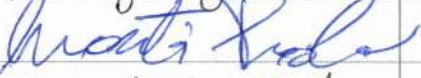
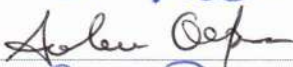
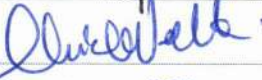
Il Segretario



Sig.ra Michela Vanghetti

ALLEGATO "A"

ELENCO PRESENTI

Nome e cognome	Data e luogo di nascita	Firma
Veronica Braga	12/09/1982, Biella (VC)	
Pietro Calzaretta	09/10/1993, Pistoia (PT)	
Gianmarco Gori	25/06/2000, San Miniato (PI)	
Paolo Monti	04/04/1975, Pistoia (PT)	
Andrea Ortigni	31/05/1992, Empoli (FI)	
Maria Giulia Romani	17/08/ ¹⁹⁷⁸ 1979 Lucca (LU)	
Rebecca Spinelli	03/12/1976, Empoli (FI)	
Michela Vanghetti	29/01/1979, Empoli (FI)	
Matilde Venturini	10/05/2006, Empoli (FI)	
Nicola Venturini	01/ ⁰¹ 02 /1973, Empoli (FI)	

ALLEGATO "B"

STATUTO

TITOLO I

DEFINIZIONE – FINALITÀ - LINEE ATTUATIVE

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una Associazione avente la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE NOB ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE" anche in breve "ASSOCIAZIONE NOB APS ETS", da ora in avanti denominata "Associazione".

Fino a che l'Associazione non sarà iscritta al Registro Unico Nazione del Terzo Settore (RUNTS) la denominazione sarà "ASSOCIAZIONE NOB APS", successivamente all'iscrizione invece si utilizzerà anche la sigla ETS e la denominazione diverrà quindi "ASSOCIAZIONE NOB APS ETS".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Larciano (PT), Via Bussoli n. 319.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - SCOPO, FINALITA'E ATTIVITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, in particolare attraverso:

- ogni azione tendente a favorire la crescita delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale;
- ogni azione tendente a favorire l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, ricreative, di socialità e sportive;
- ogni iniziativa per la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi espressivi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile e di lotta al disagio tra le nuove generazioni:
- ogni attività di promozione delle diverse espressioni della cultura, dello spettacolo, dell'animazione, dell'informazione e della crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed enti che in esse operano;
- ogni attività per la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico, ambientale;
- ogni intervento a favore della promozione di ogni forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone, anche attraverso la promozione e l'attivazione dei gemellaggi, scambi internazionali e azioni a favore del turismo;
- b) la promozione e lo sviluppo della solidarietà e del volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato, inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, e all'associazionismo ed il loro sostegno, anche attraverso la promozione e l'esercizio della beneficenza a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente e direttamente nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico,

della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Per realizzare il suo scopo sociale l'Associazione potrà avvalersi di tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti, compreso l'acquisto di beni mobili ed immobili occorrenti per lo svolgimento delle proprie attività.

Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO II

ASSOCIATI

ART. 3 - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'adesione alla Associazione ha carattere volontario.

ART. 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini nell'articolo 5.

Tutti gli associati hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo statuto e tutti i soci persone fisiche hanno diritto di voto in assemblea secondo il criterio di un voto ad personam previsto dall'art. 2352 c.c.

Tutti gli associati persone giuridiche hanno diritto di voto nella persona da loro

ufficialmente designata quale rappresentante.

Tutti gli associati persone fisiche aventi diritto al voto sono liberamente eleggibili alle cariche sociali, salvo quanto in appresso precisato.

Tutti gli associati persone giuridiche non sono eleggibili alle cariche sociali né direttamente né per tramite del loro rappresentante.

ART. 5 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa annuale è stabilita dall'Assemblea dell'Associazione.

Il socio che è moroso nel pagamento della quota è sospeso dal diritto di votare in assemblea e nelle altre occasioni di voto.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 6 - ALBO DELLA ASSOCIAZIONE

Gli associati riconoscono ed accettano quale albo dell'Associazione il sito web appositamente designato dalla assemblea dell'Associazione nel regolamento attuativo. Tale albo rappresenta il mezzo con cui l'Associazione rende pubbliche le comunicazioni sociali secondo le indicazioni dello statuto. L'assemblea potrà variare il sito web dell'Associazione con propria deliberazione.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, e nei seguenti altri casi:

- la morosità nel pagamento della quota annuale;
- il comportamento contrario agli scopi dell'Associazione,

può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può comunque ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE

ART. 8 – ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice presidente;

e, qualora nominati:

– il segretario;

– il tesoriere;

- l'Organo di controllo.

ART. 9 - COMPITI DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo e preventivo sottoposti dall'Organo di Amministrazione;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera il valore della quota associativa annuale;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva i regolamenti interni;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 10 – ASSEMBLEA: RIUNIONI, MODALITÀ DI DELIBERAZIONE, CONVOCAZIONE

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio

di esercizio.

L'avviso di convocazione indica l'ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, da 1/3 (un terzo) dei membri dell'Organo di Amministrazione o previa richiesta di almeno 1/10 (un decimo) degli associati dell'Associazione. In caso di richiesta avanzata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci, se gli amministratori non provvedono di conseguenza, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale.

La convocazione dell'assemblea per la quale sia prevista all'ordine del giorno modifiche allo statuto è affissa all'albo dell'Associazione.

Salvo quanto previsto al punto precedente, la convocazione dell'assemblea è comunicata agli associati almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata e, entro lo stesso termine, è affissa all'albo dell'Associazione.

ART. 11 - VOTO

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono in regola con il pagamento della quota al momento della votazione.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio persona fisica con diritto di voto può ricevere tre sole deleghe. Il rappresentante designato del socio persona giuridica non può ricevere deleghe.

ART. 12 – PRESIDENZA

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento o cessazione dalla carica, dal Vice presidente o, in casi di impedimento o cessazione dalla carica anche di quest'ultimo, da altra persona indicata

dall'assemblea.

ART. 13 – VALIDITA'

Salvo quanto di seguito precisato, l'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati in regola con il pagamento delle quote e, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. La distanza temporale tra le due convocazioni non può essere inferiore ad un'ora.

ART. 14 - DELIBERAZIONE

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 1 / 3 (un terzo) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei voti validi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei voti validi.

ART. 15 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate

dall'Assemblea;

- deliberare l'accettazione di eventuali donazioni, contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti, indicando espressamente gli stessi nel bilancio sociale;

- vigilare sul rispetto delle regole previste nella carta dei principi dell'Associazione, nello statuto, nei regolamenti e nelle deliberazioni dell'Associazione;

- deliberare gli impegni di spesa dei fondi dell'Associazione;

- predisporre il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo per l'anno solare in corso accompagnati da una relazione sulla situazione dell'Associazione e dall'eventuale bilancio sociale;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- sottoporre i bilanci alla votazione dell'assemblea, previa pubblicazione degli stessi, unitamente alla relazione sulla situazione dell'Associazione, nell'albo dell'Associazione almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'assemblea;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

ART. 16 – ORGANIZZAZIONE

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove) sempre in misura dispari, tra cui il

Presidente, il Vice presidente e, qualora nominati, il segretario e il tesoriere dell'Associazione nominati dall'Assemblea resteranno in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

La carica di Presidente e di Vice presidente non è cumulabile con le altre cariche dell'Associazione.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 17 - MODALITÀ D'ELEZIONE

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'assemblea dell'Associazione, regolarmente costituita, con votazione a scrutinio segreto. Ogni socio esprime una sola preferenza. Saranno dichiarati eletti nell'Organo di Amministrazione gli associati che avranno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il socio che vanta la maggior anzianità d'iscrizione all'Associazione ovvero, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.

Il nuovo Organo di Amministrazione alla sua prima riunione elegge al suo interno il Presidente, il Vice presidente, ed eventualmente il segretario ed il

tesoriere. Per ogni carica i membri dell'Organo di Amministrazione possono esprimere una sola preferenza e risulterà eletto il membro dell'Organo di Amministrazione con il maggior numero di voti. In caso di rinuncia o di incompatibilità, sarà eletto il membro successivo nella graduatoria, e così via. In caso di parità sarà eletto il membro con maggiore anzianità di iscrizione ovvero, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti dell'Organo di Amministrazione prima della scadenza del mandato in corso, subentreranno al loro posto i primi dei non eletti nell'ultima votazione. In caso di parità tra due non eletti diverrà membro dell'Organo di Amministrazione quello che vanti la maggiore anzianità anagrafica.

ART. 18 – MODALITA' DI VOTAZIONE, MAGGIORANZIA QUALIFICATA

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente o da 1/5 (un quinto) dei membri dell'Organo di Amministrazione, con comunicazione che indica l'ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione.

L'eventuale seconda convocazione deve essere comunicata il giorno successivo a quello della riunione di prima convocazione non validamente costituita.

La convocazione dell'Organo di Amministrazione è comunicata ai membri almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata e, entro lo stesso termine, è affissa all'albo dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

I membri dell'Organo di Amministrazione votano secondo il criterio di un

voto per testa.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Non è ammesso in alcun caso il voto per delega.

I verbali delle riunioni e le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono pubblicati entro 3 (tre) giorni nell'albo dell'Associazione.

ART. 19 - DECADENZA DEI MEMBRI

I membri dell'Organo di Amministrazione decadono di diritto dalla carica in caso di tre assenze ingiustificate e consecutive alle riunioni dello stesso. La decadenza è dichiarata dall'Organo di Amministrazione. Il consigliere decaduto viene sostituito dal primo dei non eletti.

ART. 20 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 21 - VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

Il Vice presidente resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri dell'Organo di Amministrazione e può essere rieletto.

ART. 22 – SEGRETARIO

Qualora nominato il segretario resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri dell'Organo di Amministrazione.

Il segretario dell'Associazione deve:

- inviare gli avvisi di convocazione dell'assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- redigere i verbali dell'assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- curare la tempestiva pubblicazione dei verbali e delle deliberazioni nell'albo dell'Associazione;
- curare - unitamente al tesoriere - l'aggiornamento del database degli associati e pubblicarlo nell'albo dell'Associazione.

ART. 23 – TESORIERE

Qualora nominato il tesoriere è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri.

Il tesoriere resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri dell'Organo di Amministrazione.

Il tesoriere deve:

- custodire il patrimonio dell'Associazione;
- tenere il registro della contabilità;
- conservare gli eventuali documenti giustificativi;
- rendere il conto all'Organo di Amministrazione;

– riferire annualmente all’assemblea dei soci;

– verificare che ogni spesa sia effettuata previa autorizzazione dell’Organo di Amministrazione;

– provvedere alla riscossione delle quote associative annuali;

– predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che l’Organo di Amministrazione sottopone ogni anno all’assemblea;

- curare, unitamente al segretario, l’aggiornamento del database dei soci.

ART. 24 – ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai

sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 25 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 26 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 27 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGL UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 28 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività

diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 29 – BILANCIO DI ESERCIZIO

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 30 - LIBRI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, qualora nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi con le seguenti modalità: richiesta scritta indirizzata all'organo amministrativo dell'Associazione con preavviso di almeno n. 7 (sette) giorni.

ART. 31 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 32 - LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere

superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 33 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 34 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART: 35 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Gli Organi dell'Associazione in carica al momento dell'approvazione dello Statuto concludono regolarmente il loro mandato fino alla scadenza naturale.